Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 11 marzo 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1668.**
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lioni (Avellino) . . Pag. 1158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1669.**
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gela (Caltanissetta) Pag. 1161

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. **83.**
Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad acquistare un immobile . . . . Pag. 1164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1966.
Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . Pag. 1164

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1966.
Nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) . . . . Pag. 1164

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra di floricoltura e ortofrutticoltura », in Genova . . . . Pag. 1165

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.
Ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali presso il Ministero dell'industria e del commercio . . . . Pag. 1165

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » . . . . Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale » . . . . Pag. 1168

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1966.
Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Vicenza . . . . Pag. 1168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1169

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere presso l'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Sassari, ad istituire un corso annuale di specializzazione in anestesia, rianimazione e pronto soccorso presso la Scuola medesima . . . . . . Pag. 1169
Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano, ad istituire un corso annuale teorico-pratico di specializzazione in rianimazione cardio-respiratoria presso la Scuola medesima . . . . Pag. 1169

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 1169

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1169
Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1170
Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1170
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « NAT/2 » . . . . Pag. 1170
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Export gelatine n. 2 » . . . . Pag. 1170

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 1170

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag. 1170
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1171

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto-Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 1171

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:
Concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Pag. 1172
Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1966 e diario delle prove scritte . . . . Pag. 1175
Diario delle prove scritte del concorso per esame a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965 . . . . Pag. 1176

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per merito distinto, per esami e titoli, a un posto di tintore, disponibile al 1° ottobre 1964, riservato agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo negli Istituti tecnici industriali Pag. 1176

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria. Pag. 1177

Ufficio medico provinciale di Firenze: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze . Pag. 1177

Ufficio medico provinciale di Taranto: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto . Pag. 1178

Ufficio medico provinciale di Messina: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina . . . . Pag. 1178

Ufficio medico provinciale di Savona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona. Pag. 1179

Ufficio medico provinciale di Matera: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera . . . . Pag. 1179

Ufficio medico provinciale di Roma: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma . . . Pag. 1179

Ufficio veterinario provinciale di Genova: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario consorziale di Cicagna (Genova) . . . . Pag. 1180

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1668.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lioni (Avellino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lioni (Avellino), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Lioni (Avellino) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, in sostituzione della scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Avellino.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
aggiustatore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico n. 3 sezioni (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico n. 2 sezioni (triennale);
elettricista installatore b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14 anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 138.900.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 97. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lioni (Avellino)

N. 3 sezioni per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale);
N. 2 sezioni per elettromeccanico (triennale);
N. 1 sezione per elettricista installatore b. t. (triennale).
per complessive classi N. 21.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	8
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Bidelli	7
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 267 settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	•

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1669.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Gela (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Gela (Caltanissetta), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Gela (Caltanissetta) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico (triennale);

2) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale);

3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per:
analista chimico (triennale);

4) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
carpentiere in ferro (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14 anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 90.900.000.

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 107. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gela (Caltanissetta)

N. 1 sezione per elettromeccanico (triennale);
N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per analista chimico (triennale);
N. 1 sezione per carpentiere in ferro (biennale).
per complessive classi N. 11

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 184 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 83.

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad acquistare un immobile.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Parma, viene autorizzata ad acquistare dalla Congregazione di San Filippo Neri di Parma un podere di ha 16.50.90, al prezzo di L. 30.000.000 (trentamilioni), sita in Madregolo di San Pancrazio (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1966.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera n. 126, S. G. in data 10 febbraio 1966 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Il Presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Gaetano Vetrano è nominato, per un triennio, a decorrere dal 16 febbraio 1966, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Guglielmo Roehrssen, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1966

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1966
Registro n. 49 bilancio Trasporti, foglio n. 329

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1966.

Nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 3 agosto 1962, con il quale il prof. Pietro

Onida, l'avv. Enzo Storoni, l'ing. Giuseppe Asquini sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale;

Considerato che essendo decorso il triennio previsto dall'art. 8 del surrichiamato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, occorre provvedere al rinnovo delle relative cariche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Asquini, l'ing. Gianguido Borghese, l'avv. Enzo Storoni sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 233

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra di floricoltura e ortofrutticoltura », in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra di floricoltura e ortofrutticoltura » che avrà luogo a Genova dal 30 aprile all'8 maggio 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali presso il Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 18 giugno 1965, concernente l'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della suddetta Direzione generale, al fine di strutturare più organicamente la ripartizione delle attribuzioni istituzionali;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali è stabilito come segue:

UFFICIO AFFARI GENERALI

Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni, riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del sig. Ministro e con le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Coordinamento, proposte e pareri concernenti schemi di provvedimenti legislativi - Predisposizione delle risposte alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze degli onorevoli parlamentari - Questioni inerenti al personale in servizio presso la Direzione generale - Amministrazione dei capitoli di bilancio di pertinenza della Direzione generale.

I. — SERVIZIO CENTRALE DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

ISPETTORATO I. - *Attività commerciali e consumi.*

Divisione 1. - Disciplina giuridica del commercio in sede stabile ed in forma ambulante - Orari di vendita - Sistemi di vendita - Problemi di trasporto - Repressioni delle frodi in commercio - Questioni inerenti al commercio con l'estero, alla Comunità Economica Europea e agli altri organismi internazionali.

Divisione 2. - Mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici - Centrali del latte - Regolamenti comunali di polizia urbana - Produttività commerciale - Assistenza tecnica e studi di mercato - Costi di distribuzione - Problemi concernenti la politica dei prezzi e dei consumi - Segreteria della Commissione centrale mercati.

ISPETTORATO II. - *Sviluppo del commercio e Società.*

Divisione 3. - Credito al commercio e segreteria del Comitato interministeriale per i finanziamenti a medio termine - Problemi finanziari e fiscali - Oneri sociali - Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione - Società e consorzi di investimento.

Divisione 4. - Mostre, fiere ed esposizioni - Ruoli dei mediatori - Pareri per il rilascio a stranieri di permessi di soggiorno in Italia per attività commerciali.

Divisione 5. - Società per azioni ed a responsabilità limitata - Atti costitutivi, modificativi e di cessazione - Bilanci di esercizio e di liquidazione - Pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata - Pareri su aumenti di capitale ed emissione di obbligazioni.

ISPETTORATO III. - *Attività ausiliarie del commercio e contenzioso amministrativo.*

Divisione 6. - Magazzini generali - Depositi franchi - Zone franche - Porti e punti franchi - Vigilanza sui Magazzini generali e sui depositi franchi.

Divisione 7. - Elenchi degli agenti marittimi raccomandatari - Elenchi degli spedizionieri - Ruoli dei periti e degli esperti - Ruoli degli stimatori e dei pesatori pubblici - Segreterie delle Commissioni centrali per l'esame dei ricorsi relativi agli elenchi ed ai ruoli predetti.

Divisione 8. - Affari contenziosi relativi alle licenze di commercio, agli orari degli esercizi commerciali ed alle altre materie di competenza della Direzione generale - Ricorsi giurisdizionali, straordinari al Capo dello Stato e gerarchici.

ISPETTORATO IV. - *Indagini e statistiche commerciali.*

Divisione 9. - Indagini e rilevazioni nel settore della distribuzione - Studio dei fenomeni economici interessanti il commercio.

Divisione 10. - Statistiche del commercio interno ed estero - Rilevazioni dei prezzi e indagini sui consumi - Movimenti delle merci nei magazzini generali, nei mercati generali e nelle centrali del latte.

II. — SERVIZIO CENTRALE METRICO

Divisione 11. - Questioni legislative e regolamentari - Interpretazione ed applicazione delle disposizioni in vigore - Questioni amministrative - Studi e statistiche - Organizzazioni e controllo degli uffici provinciali metrici - Ispezioni - Rapporti e collegamenti in campo internazionale - Questioni generali concernenti i corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina.

Divisione 12. - (Ufficio centrale metrico) - Studi in materia metrologica - Esame dei prototipi di strumenti metrici di nuovo tipo ai fini dell'inserimento tra gli strumenti legali - Svolgimento dei corsi di tirocinio per i vice ispettori metrici di prima nomina - Segreteria del Comitato centrale metrico - Partecipazione tecnica ai lavori delle organizzazioni internazionali nel campo della metrologia legale (O.I.M.L. e C.E.E.) - Saggio ed emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca - Comparazioni e determinazioni metrologiche di precisione - Verificazione dei campioni in dotazione agli Uffici provinciali metrici - Verificazione di strumenti vari.

III. — SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

ISPETTORATO V. - *Ordinamento.*

Divisione 13. - Legislazione, struttura e organizzazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Ordinamento degli organi amministrativi, delle Commissioni permanenti e delle Consulte economiche - Ordinamento e funzionamento degli uffici - Rapporti con l'Unione italiana delle camere di commercio e con le unioni regionali.

Divisione 14. - Iniziative ed attività delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio - Ordinamento e funzionamento delle Borse merci, delle sale di contrattazione e di altre istituzioni camerali - Esame degli elenchi delle deliberazioni e dei verbali delle Giunte camerali - Raccolte provinciali degli usi - Relazioni semestrali sulle iniziative camerali - Segreteria della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

Divisione 15. - Ordinamento e funzionamento degli uffici provinciali di statistica - Rapporti con l'Istituto centrale di statistica per il coordinamento delle rilevazioni e dei censimenti da esso disposti - Esame delle pubblicazioni camerali.

ISPETTORATO VI. - *Controllo sulla finanza camerale.*

Divisione 16. - Esame ed approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle Camere di commercio, industria e agricoltura - Emanazione dei decreti ministeriali per autorizzare le Camere ad applicare l'aliquota d'imposta.

Divisione 17. - Esame dei provvedimenti amministrativi relativi alle spese di funzionamento degli Enti camerali - Vigilanza sulla Unione italiana delle Camere di commercio e sulle Unioni regionali.

ISPETTORATO VII. - *Interventi finanziari ed affari patrimoniali.*

Divisione 18. - Esame di provvedimenti concernenti iniziative camerali aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della Provincia.

Divisione 19. - Esame di provvedimenti camerali a carattere patrimoniale.

ISPETTORATO VIII. - *Attività ispettiva.*

Predisposizione e coordinamento visite ispettive presso gli Enti camerali e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

ORGANI COLLEGIALI

1. Comitato centrale metrico (regio decreto 9 gennaio 1939, n. 306).

2. Commissione centrale dei mercati (legge 25 marzo 1959, n. 125).

3. Commisisone speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152; legge 13 marzo 1950, n. 115).

4. Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali (legge 27 novembre 1960, n. 1397).

5. Commissione centrale per gli elenchi degli spedizionieri autorizzati (legge 14 novembre 1941, n. 1442).

6. Commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati (legge 29 aprile 1940, n. 496).

7. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti (decreto interministeriale 4 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954).

8. Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e dei pesatori pubblici (decreto interministeriale 23 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1955).

9. Comitato interministeriale per i finanziamenti a medio termine al commercio (legge 16 settembre 1960, n. 1016).

UFFICI PERIFERICI

Uffici provinciali dell'industria e del commercio in ogni capoluogo di Provincia.

Ufficio circondariale dell'industria e del commercio di Pordenone (Udine).

Uffici metrici provinciali in ogni capoluogo di Provincia.

Ufficio metrico circondariale di Pordenone (Udine).

ENTI VIGILATI

Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura (persona giuridica di diritto pubblico), via Piemonte n. 26, Roma (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709).

Camere di commercio, industria ed agricoltura (enti di diritto pubblico), in ogni capoluogo di Provincia, escluse quelle istituite nelle Regioni autonome a Statuto speciale (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000; regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315).

Ente autonomo « Manifestazioni artistiche di Cremona » - Cremona (regio decreto-legge 1° giugno 1939, n. 1018).

ENTI AUTONOMI FIERISTICI
(persone giuridiche)

Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini - Ancona (regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497; decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366; decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422).

Fiera del Levante - Bari (regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874; decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270).

Fiera di Bologna - Bologna (decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359).

Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale - Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402).

Fiera ed esposizione di Catania - Catania (decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641; decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718).

Mostra-mercato nazionale della calzatura - Civitanova Marche e Montegranaro (Macerata) (decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386).

Fiera di Foggia - Foggia (regio decreto 14 aprile 1939, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261; decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724).

Fiera internazionale di Genova - Genova (decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310; decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 836; decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1964, n. 602).

Fiera di Messina - Campionaria internazionale - Messina (regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507; decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1038).

Fiera internazionale campionaria di Milano - Milano (regio decreto 1° luglio 1922, n. 919; decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86).

Fiera campionaria internazionale di Padova - Padova (decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1954, n. 1260).

Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale - Palermo (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618; decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1271; decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, n. 1615; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, n. 123).

Mostra delle conserve alimentari - Parma (regio decreto 15 maggio 1939, n. 773; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207).

Mostre piacentine - Piacenza (decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693).

Fiera campionaria nazionale del Friuli - Venezia Giulia, Pordenone (Udine) (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518).

Fiera di Roma - campionaria nazionale - Roma (decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545).

Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati - Siena (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296).

Fiera internazionale del mare - Taranto (decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, n. 1057).

Fiera di Trieste - Campionaria internazionale - Trieste (decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 508; decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 837; decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1960, n. 510; decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805; decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, n. 838).

Fiere di Verona - Verona (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1464; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947; decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298; decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1962, n. 214).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Trieste dal 21 giugno al 5 luglio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIV Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 105 del 1° giugno 1965, con la quale l'Amministrazione provinciale di Vicenza ha chiesto la classificazione a provinciale delle seguenti strade comunali:

1) strada « Romano Alto - Strada statale n. 248 »: con inizio dall'abitato di Romano Alto, distaccandosi dalla Strada statale « del Grappa » termina in località Spin sulla Strada statale n. 248 (km. 2 + 800);

2) strada « Strada statale n. 248 - Casoni »: con inizio della Strada statale n. 248 in corrispondenza della strada provinciale « del Volon » per Mussolente raggiunge l'abitato di Casoni, ivi innestandosi sulla provinciale omonima (km. 2 + 900);

3) strada « Cassola-confine provincia di Treviso in località Marini »: con inizio dalla strada provinciale « Ezzelina » a nord del passaggio a livello sulla ferrovia Bassano-Castelfranco Veneto, raggiunge l'abitato di Cassola e termina al confine con la provincia di Treviso, in località Marini, ivi innestandosi con la provinciale « di Casoni » (km. 2 + 300);

4) strada « strada provinciale Bassanese - Friola - Pozzoleone »: si distacca dalla strada provinciale « Bassanese » al km. 4 + 900 dal confine con la provincia di Padova, raggiunge a Friola la provinciale omonima, prosegue a sud in agro del comune di Pozzoleone e si innesta nel tratto terminale della provinciale del Vicerè, presso il confine con la provincia di Padova (km. 3 + 700);

5) strada « strada provinciale Vicerè a Poianella - confine con la provincia di Padova »: si distacca dalla provinciale del Vicerè nell'abitato Poianella e raggiunge il confine con la provincia di Padova, presso la Roggia Uselino (km. 1 + 600);

6) strada « Tonezza del Cimone - Fiorentini - confine con la provincia di Trento »: con inizio dall'abitato di Tonezza del Cimone, termina presso il confine della provincia di Trento (km. 14 + 300);

Visto il voto 16 novembre 1965, n. 1761, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le suddette strade hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le strade in parola possono pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse per l'estesa complessiva di km. 27 + 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(2218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 marzo 1966:

Baldasserini Cesarino, notaio residente nel comune di Dorgali, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Nuoro, stesso distretto.

Galfano Giuseppe Mario, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto.

Defant Carlo, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento.

Marino Rocco, notaio residente nel comune di Castel Frentano, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Lanciano.

Motta Enzo, notaio residente nel comune di Salussola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona.

Colombo Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Aosta, distretto notarile di Ivrea.

(2373)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere presso l'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Sassari, ad istituire un corso annuale di specializzazione in anestesia, rianimazione e pronto soccorso presso la Scuola medesima.

Con decreto n. 300.16.II.73/1-982, in data 10 febbraio 1966, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere presso l'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Sassari, è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in anestesia, rianimazione e pronto soccorso presso la Scuola medesima.

(2320)

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano, ad istituire un corso annuale teorico-pratico di specializzazione in rianimazione cardio-respiratoria presso la Scuola medesima.

Con decreto n. 300.16.II.49/18-717, in data 4 febbraio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano, è autorizzata ad istituire un corso annuale teorico-pratico di specializzazione in rianimazione cardio-respiratoria presso la Scuola medesima.

(2321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Bronte (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Adrano (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Pachino (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2249)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Termini Imerese (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2250)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2251)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di San Biagio Platani (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.600.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 de decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2256)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1966, il comune di Monreale (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2252)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Antillo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.693.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2257)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Torretta (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.368.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2258)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Rieti, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.024.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Ustica (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.079.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2259)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.760.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2253)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di Corfinio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2255)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Belluno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 156.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2260)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Parma, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2261)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1966, il comune di Avellino, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 559.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1966, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.549.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2254)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « NAT/2 »

L'esplosivo da mina denominato « NAT/2 » fabbricato dalla Società esplosivi siciliana nel proprio stabilimento sito in località Piano Rosso di Cisterna di Latina, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori all'aperto ed in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2152)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Export gelatine n. 2 »

L'esplosivo denominato « Export Gelatine n. 2 », che la Società Dinamite intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Mereto di Tomba e destinare alla esportazione, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato A al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 29 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti, registro n. 10 Pubblica Istruzione, foglio n. 40, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto in data 22 maggio 1964, del Presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra avverso l'asserito silenzio-rifiuto dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche di assumere in servizio senza concorso l'invalido di guerra ex militare dott. Tirico Antonio, è dichiarato inammissibile.

(2192)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1964, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 161, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso proposto il 5 gennaio 1962 dalla « Lega Nazionale di Trieste », con sede in Trieste, corso Italia n. 9, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace è respinto perchè infondato.

(2193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,06	624,86	624,84	624,77	624,90	625,02	624,75	625,05	625,02	624,88
$ Can.	581,17	581,30	581 —	581,10	580 —	581,45	581,06	581,45	581,45	581,25
Fr. Sv.	144 —	144,03	144,085	144,055	144,05	143,99	144,04	142,99	144 —	144,02
Kr. D.	90,552	90,56	90,50	90,50	90,50	90,53	90,555	90,53	90,53	90,52
Kr. N.	87,406	87,38	87,37	87,325	87,40	87,38	87,3475	87,38	87,38	87,37
Kr. Sv.	120,956	120,90	120,92	120,86	120,95	120,93	120,875	120,985	120,93	120,90
Fol.	172,908	172,86	172,90	172,80	172,75	172,89	172,80	172,93	172,89	172,85
Fr. B.	12,56	12,563	12,56	12,553	12,565	12,56	12,554	12,57	12,56	12,565
Franco francese	127,549	127,53	127,52	127,495	127,53	127,55	127,49	127,56	127,55	127,53
Lst.	1747,12	1745 —	1745,40	1744,95	1745 —	1746,40	1744,85	1746,40	1746,40	1745 —
Dm. occ.	155,83	155,81	155,74	155,705	155,70	155,83	155,7025	155,82	155,83	155,80
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,184	24,15	24,18	24,18	24,17	24,18	24,19
Escudo Port.	21,79	21,80	21,82	21,79	21,84	21,79	21,77	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,42	10,44	10,4275	10,43	10,43	10,422	10,42	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 marzo 1966

Rendita 5% 1935	105,60
Redimibile 3,50% 1934	100,20
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,925
Id. 5% (Ricostruzione)	98,70
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5% (Città di Trieste)	98,675
Id. 5% (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1966)	100,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	101,325
» 5% (» 1° aprile 1969)	101,575
» 5% (» 1° gennaio 1970)	101,925
» 5% (» 1° gennaio 1971)	101,775
» 5% (» 1° aprile 1973)	101,525
» 5% (» 1° aprile 1974)	101,55
B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,76
1 Dollaro canadese	581,08
1 Franco svizzero	144,047
1 Corona danese	90,527
1 Corona norvegese	87,336
1 Corona svedese	120,867
1 Fiorino olandese	172,80
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1744,90
1 Marco germanico	155,704
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	10,465

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 giugno 1935, n. 933/R/Gab., con cui alla signora Hofer Anna, nata a Sarentino il 29 gennaio 1911 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dalmaso;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 dicembre 1965 dal sig. Dalmaso Francesco, figlio della predetta in atto residente a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 giugno 1935, numero 933/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Dalmaso Francesco, nato a Sarentino il 13 maggio 1929 e residente a Sarentino viene ripristinato nella forma tedesca di Hofer.

Il sindaco del comune di Sarentino provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 febbraio 1966

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(2137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziare.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti di Corte di appello di Cagliari, Torino, Milano, Brescia, Trento, Trieste e Venezia, richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti attualmente vacanti nelle cancellerie e segreterie degli uffici stessi;

Vista la legge 23 ottobre 1960 n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello sotto indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi:

Corte di appello di Brescia;
Corte di appello di Cagliari;
Corte di appello di Milano;
Corte di appello di Torino;
Corte di appello di Trento;
Corte di appello di Trieste;
Corte di appello di Venezia.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di Corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Cinque posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39 per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene conmputato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, e, infine, per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva di posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo

di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scrite e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimo-

strare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle, (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello Stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato, debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dello aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli

effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la resi denza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1966
Registro n. 8, foglio n. 151

ALLEGATO UNICO

Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata

Al Ministro di grazia e giustizia. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2) . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: (5) . . . .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . .;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese-tedesco-stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2183)

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1966 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1966.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 22 aprile 1966, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

23 maggio 1966, ricorso per cassazione in materia civile;

25 maggio 1966, ricorso per cassazione in materia penale;

27 maggio 1966, ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente articolo 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 17 febbraio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 220. — GALLUCCI

(2222)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1966, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 29 aprile 1966, alle ore 8.

(2184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per esami e titoli, a un posto di tintore, disponibile al 1° ottobre 1964, riservato agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo negli Istituti tecnici industriali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto ministeriale 30 settembre 1964, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964;

Considerato che, con il sopra citato decreto ministeriale 30 settembre 1964, non è stato messo a concorso per merito distinto, per esami e titoli, un posto di tintore riservato al personale insegnante tecnico pratico negli Istituti tecnici industriali, disponibili al 1° ottobre 1964, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è indetto il concorso per merito distinto per esami e titoli, a un posto di tintore, disponibile al 1° ottobre 1964, riservato al personale insegnante tecnico pratico di ruolo negli Istituti tecnici industriali, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione dei candidati, nonchè le norme per l'espletamento del concorso per merito distinto sopra specificato, sono quelli indicati nel regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, e del decreto ministeriale 30 settembre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 23 agosto 1965) con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire con raccomandata insieme con i titoli e con i documenti al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 2

(2044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2041 in data 23 marzo 1965 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Alessandria;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e l'altro di clinica o patologia medica di cui alla lettera *B* dell'art. 8 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e del citato art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Porrati dott. Enzo, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale di Torino, ispettore generale medico;

Cambosu prof. dott. Giovanni, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Torino;

Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Università di Torino;

Parodi dott. Domenico, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Novi Ligure;

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Alessandria.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Università di Torino e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 18 febbraio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1921)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1403 in data 5 marzo 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione del Ministero della sanità, della Prefettura di Firenze, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo.

Componenti:

Iervolino dott. Paolo, medico provinciale capo;

Tonelli prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica dell'Università di Firenze;

Romualdi prof. Giuseppe, primario medico ospedaliero;

Latilla dott. Francesco, vice prefetto ispettore;

Gabriele dott. Manrico, medico condotto.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio.

Firenze, addì 3 febbraio 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 603 del 3 febbraio 1966 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 5 posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La parte dispositiva del decreto citato in narrativa è integrata come segue:

« La Commissione giudicatrice del concorso avrà la sua sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Firenze, via Cavour n. 82 ».

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Firenze e dei Comuni interessati.

Firenze, 21 febbraio 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

(2189)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7507 del 31 dicembre 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1964;

Tenuto presente il provvedimento n. 7227 emesso in data 17 dicembre 1965 a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 1040 del 30 giugno 1965, con il quale è stata revocata dal bando di concorso n. 7507 la parte riguardante il conferimento della sesta condotta medica, zona E del comune di Taranto, fermo restando il contenuto del citato bando per quanto riguarda le altre condotte mediche di Statte (frazione di Taranto), Sava, Lizzano e Pulsano;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Taranto, dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Taranto e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore;

De Mari dott. Nicola, direttore di sezione della Prefettura di Taranto;

Larini prof. Ottavio, primario ostetrico dell'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto (2ª categoria), libero docente in ostetricia e ginecologia;

Marinosci prof. Antonio, primario medico dell'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto (2ª categoria), libero docente in semeiotica;

Presicci dott. Felice, medico condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Taranto, all'albo pretorio della Prefettura di Taranto e dei comuni di Taranto, Sava, Lizzano e Pulsano.

Taranto, addì 24 febbraio 1966

Il medico provinciale: CLERICÒ

(2121)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1308, del 15 marzo 1963, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1962;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la graduatoria dei partecipanti al concorso, di che trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, in oggetto indicato:

1. Ceruso Mario	punti	61,316	su 120
2. Maio Cesarino	»	57,100	»
3. Marraro Giuseppe	»	54,425	»
4. Rizzo Santi	»	52,475	»
5. Lazzaro Antonino	»	47,916	»
6. Coglitore Francesco	»	46,041	»
7. Paino Tommaso	»	44,658	»

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 22 febbraio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 22 febbraio 1966, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di condotta medica, i seguenti sanitari:

1) Ceruso Mario: del posto di condotta medica del comune di Letojanni.

2) Maio Cesarino: del posto di condotta medica della frazione Milici del comune di Rodì Milici.

3) Marraro Giuseppe: del posto di condotta medica della frazione Stromboli del comune di Lipari.

4) Rizzo Santi: del posto della 2ª condotta medica del comune di Tripi.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni per l'esecuzione.

Messina, addì 23 febbraio 1966

Il medico provinciale: BROCCIO

(1989)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 maggio 1965, n. 1738, con il quale venne indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona, alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, nonchè le competenti proposte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale di Genova;

Salvatore prof. dott. Bruno, primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civico San Paolo di Savoia;

Badino prof. dott. Paolo, libero docente di clinica ostetrica ginecologica;

Sidoti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Savona;

Ceserani Anna, ostetrica condotta in Loano.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Savona.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Savona, nonchè a quello dei Comuni interessati.

Savona, addì 14 febbraio 1966

Il medico provinciale: LOMBARDI

(2123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 375 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 nei comuni di Accettura, Craco e San Mauro Forte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Lavitola Rosa . . . . punti 61,741
2. Ravaioli Elsa . . . . » 52,265
3. Santagata Italia . . . . » 50,000
4. Selenati Maria . . . . » 48,337
5. Pini Ernesta . . . . » 47,217
6. Santostasi Antonia . . . . » 46,832
7. Marsina Giuliana Cosima . . . . . » 46,204
8. Staccioli Erina . . . . » 45,646
9. Irene Antonia Maria . . . . » 44,318

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 23 febbraio 1966

Il medico provinciale: STERRANTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 375 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 nei comuni di Accettura, Craco e S. Mauro Forte;

Visto il proprio decreto n. 965 del 23 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate per ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Lavitola Rosa: Accettura;

2) Ravaioli Elsa: Craco;

3) Santagata Italia: S. Mauro Forte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Matera, addì 25 febbraio 1966

Il medico provinciale: STERRANTINO

(2122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8777 del 29 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi Roma-Lunghezza, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Gorga e Cineto Romano, i dottori Buonocore Fortunato, Pignataro Luigi, Ferrieri Paolo, La Gorga Tullio e De Vita Francesco, i quali, una volta interpellati, hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che i dottori la Gorga Tullio e Notarangelo Luigi Angelo Michele hanno rinunciato alla sede dei comuni di Civitella San Paolo e Cineto Romano per accettare, rispettivamente, quella del comune di Castelnuovo di Porto e di Civitella San Paolo resisi disponibili successivamente alla nomina nei Comuni suddetti;

Considerato, altresì, che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria generale dopo i prefati candidati rinunciatari,

e cioè: Pignataro Luigi, La Gorga Tullio, Notarangelo Luigi Angelo Michele, Rinaldi Antonio e Giammarile Pietro, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Visto il decreto n. 8777 in data 29 novembre 1965, con il quale è stato parzialmente modificato il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso in esame;

Ritenuta la necessità di dover modificare nuovamente il decreto stesso per la parte concernente le condotte indicate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in epigrafe, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Pignataro Luigi: Roma-Lunghezza;
2) La Gorga Tullio: Castelnuovo di Porto;
3) Notarangelo Luigi A. M.: Civitella San Paolo;
4) Rinaldi Antonio: Cineto Romano;
5) Giammarile Pietro: Gorga.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 26 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2088)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario consorziale di Cicagna (Genova)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1428 in data 31 dicembre 1963, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cicagna in provincia di Genova, vacante alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito di essa formata secondo l'ordine della votazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1.	Pinna Natalino	punti 72,10
2.	Faini Franco	» 54,50
3.	Lanzetta Giacomo	» 53,34
4.	Guaraglia Luciano	» 48,74
5.	Robaldo Antonio	» 47,50
6.	Bignardi Alessandro	» 46,50
7.	Gazzola Agostino	» 46,50
8.	Tinti Alvaro	» 46 —
9.	Calzarossa Pietro	» 45 —
10.	Alasonatti Mario	» 43,50
11.	Morandi Luigi	» 43 —
12.	Tironi Emilio	» 42,82
13.	Mongiardini Carlo	» 42,50

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 25 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 190 in data 25 febbraio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di veterinario consorziale di Cicagna, vacante in provincia di Genova al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Natalino Pinna è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cicagna.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 25 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(2089)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.